

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-3473 del 23/09/2016 |
| Oggetto | DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA FERROPOL DI MOLINARI RAFFAELE E MOLINARI ANDREA SNC (Imp. v. DELL'AGRICOLTURA N. 200, 280/H e v. DEL COMMERCIO N. 285) SAN FELICE S/P (MO). Rif. Prot. SUAP n. 606/2016 dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. SINADOC n. 13850/2016. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-3565 del 22/09/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena |
| Dirigente adottante | GIOVANNI ROMPIANESI |

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA FERROPOL DI MOLINARI RAFFAELE E MOLINARI ANDREA SNC (Imp. v. DELL'AGRICOLTURA N. 200, 280/H e v. DEL COMMERCIO N. 285) SAN FELICE S/P (MO).

Rif. Prot. SUAP n. 606/2016 dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. SINADOC n. 13850/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 23/3/2016 la Ditta FERROPOL DI MOLINARI RAFFAELE E MOLINARI ANDREA SNC, avente sede legale in comune di San Felice sul Panaro (MO), v. Dell'Agricoltura n. 280/H, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di San Felice sul Panaro, v. Dell'Agricoltura n. 200, 280/H e v. Del Commercio n. 285, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 13/4/2016 con prot. n. 6353;

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 30/6/2016 con prot. n. 12006;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di trattamento superficiale e verniciatura manufatti metallici;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Aria e Impatto Acustico, rilasciata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione n. 454 del 2/3/2016;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di San Felice sul Panaro, prot. n. 14288 del 8/8/2016, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 15461 del 18/8/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole, con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 15570 del 19/8/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di San Felice sul Panaro in data 24/8/2016.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta FERROPOL DI MOLINARI RAFFAELE E MOLINARI ANDREA SNC per l'impianto ubicato in comune di

San Felice sul Panaro, v. Dell'Agricoltura n. 200, 280/H e v. Del Commercio n. 285, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|---------------------------------------|--|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 |
| Rumore | Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95; |

2) di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa dalla data di messa a regime degli impianti modificati, aggiunti o trasferiti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 22/9/2016 con scadenza al 22/9/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

| Titolo ambientale | Autorità di controllo |
|--|---------------------------------|
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |
| Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico | Comune di San Felice sul Panaro |

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta FERROPOL DI MOLINARI RAFFAELE E MOLINARI ANDREA SNC (Imp. v. DELL'AGRICOLTURA N. 200, 280/H e v. DEL COMMERCIO N. 285) SAN FELICE S/P (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|---|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta FERROPOL DI MOLINARI RAFFAELE E MOLINARI ANDREA SNC, svolgente attività di trattamento superficiale e verniciatura manufatti metallici, intende modificare gli impianti ubicati in comune di San Felice sul Panaro, v. Dell'Agricoltura n. 280/H e v. Del Commercio n. 285 e installare nuovi impianti in v. Dell'Agricoltura n. 200.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE (SAC di Modena) in data 30/6/2016 con prot. n. 12006, risulta:

- la installazione, nello stabilimento in v. Dell'Agricoltura n. 200, del nuovo punto di emissione n. 16 derivante dal trasferimento di attività di sabbiatura svolta attualmente in v. del Commercio 285 (emissioni n. 1 e 2);
- la conseguente eliminazione dei punti di emissione n. 1 e n. 2 in v. Del Commercio;
- la installazione, nello stabilimento in v. Dell'Agricoltura n. 200, del nuovo punto di emissione n. 17 derivante dal trasferimento parziale di attività di sabbiatura svolta attualmente in v. dell'Agricoltura n. 280/H (emissione n. 5);
- la conseguente modifica del punto di emissione n. 5 in v. Dell'Agricoltura n. 280/H;
- il seguente consumo di materie prime:
 - vernice all'acqua per immersione 20.000 kg/anno
 - vernice a spruzzo a solvente 12.000 kg/anno
 - vernice a spruzzo ad acqua 9.000 kg/anno
 - catalizzatori per fondi ad acqua 3.000 kg/anno
 - catalizzatori per fondi a solvente 4.000 kg/anno
 - diluente 5.500 kg/anno

- vernice a polvere 10.000 kg/anno
- graniglia per sabbiatura 7.000 kg/anno

Le modifiche sopra descritte sono legate all'ultimazione dell'intervento di riparazione, miglioramento sismico e ristrutturazione, a seguito degli eventi sismici del 2012, del capannone in v. Dell'Agricoltura n. 200.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di San Felice sul Panaro con prot. n. 14288 del 8/8/2016, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 15461 del 18/8/2016, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta FERROPOL DI MOLINARI RAFFAELE E MOLINARI ANDREA SNC, è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di San Felice sul Panaro (MO), v. Dell'Agricoltura n. 280/H e v. Del Commercio n. 285, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione e a trasferire e installare nuovi impianti in v. Dell'Agricoltura n. 200, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

| | | |
|---|--------|---------------|
| Capacità Nominale | 60,4 | kg COV/giorno |
| Consumo massimo teorico di solvente | 13,3 | t/COV/anno |
| Emissione Totale Annuale (teorica) | <13,3 | t/COV/anno |
| Valore limite (come Fattore di Emissione COV/IMS) | ≤ 0,60 | |

STAB. VIA DEL COMMERCIO N. 285

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - SABBIA TRICE A GRAPPOLO

| | | |
|--|--------|--------------------|
| portata massima | 13.000 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 7,5 | m |
| durata | 01 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali | 20 | mg/Nmc |
| <u>Impianto di depurazione: FILTRO A TESSUTO</u> | | |

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - VERNICIATURA AD IMMERSIONE + FORNO ESSICCAZIONE/COTTURA

| | | |
|---------------------------|--------|--------------------|
| portata massima | 12.000 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 6 | m |

| | | |
|--------|----|-----|
| durata | 08 | h/g |
|--------|----|-----|

PUNTO DI EMISSIONE N. 4bis - APPASSIMENTO

| | | |
|---------------------------|--------|--------------------|
| portata massima | 10.000 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 6 | m |
| durata | 08 | h/g |

STAB. VIA DELL'AGRICOLTURA N. 280/H

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - SABBIATURA MANUALE

(1 sabbiatrice manuale + 1 sabbiatrice a tappeto rotante)

| | | |
|---------------------------|-------|--------------------|
| portata massima | 6.000 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 7,5 | m |
| durata | 08 | h/g |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

| | | |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

Impianto di depurazione: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 -TUNNEL DI PRETRATTAMENTO

| | | |
|---------------------------|------|--------------------|
| portata massima | 6000 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 10 | m |
| durata | 02 | h/g |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

| | | |
|--|---|--------|
| Fosfati (espressi come PO ₄) | 5 | mg/Nmc |
|--|---|--------|

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - SCAMBIATORE DI CALORE SGRASSAGGIO

(POTENZA TERMICA <580 KW)

| | | |
|---------------------------|-----|--------------------|
| portata massima | 400 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 10 | m |
| durata | 02 | h/g |

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - SCAMBIATORE DI CALORE SGRASSAGGIO

(POTENZA TERMICA <580 KW)

| | | |
|---------------------------|-----|--------------------|
| portata massima | 400 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 10 | m |
| durata | 02 | h/g |

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - CABINA DI VERNICIATURA LIQUIDO N. 1 (A SPRUZZO)

| | | |
|---------------------------|-------|--------------------|
| portata massima | 16500 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 10 | m |
| durata | 08 | h/g |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

| | | |
|----------------|---|--------|
| Polveri totali | 3 | mg/Nmc |
|----------------|---|--------|

Impianto di depurazione: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

| | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| portata massima | 13000 | Nm ³ /h |
|-----------------|-------|--------------------|

| | | |
|---|----|--------|
| altezza minima del camino | 10 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali | 5 | mg/Nmc |
| <u>Impianto di depurazione:</u> FILTRO A CARTUCCE | | |

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - CABINA DI VERNICIATURA LIQUIDO N. 2 (A SPRUZZO)

| | | |
|---|-------|--------------------|
| portata massima | 16500 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 10 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali | 3 | mg/Nmc |
| <u>Impianto di depurazione:</u> FILTRO A PANNELLI | | |

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - ESSICCAZIONE ED APPASSIMENTO VERNICI A SOLVENTE

| | | |
|---------------------------|------|--------------------|
| portata massima | 9500 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 10 | m |
| durata | 08 | h/g |

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - FORNO DI POLIMERIZZAZIONE VERNICE A POLVERE

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 1500 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 10 | m |
| durata | 05 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| S.O.V. (esprese come C-organico totale) | 50 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - FORNO ASCIUGATURA PRETRATTAMENTO (160 KW)

| | | |
|--|-----|--------------------|
| portata massima | 300 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 10 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali | 5 | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 35 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 350 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - CABINA DI VERNICIATURA LIQUIDO N. 3 (a spruzzo)

| | | |
|--|-------|--------------------|
| portata massima | 18000 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 10 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali | 3 | mg/Nmc |
| <u>Impianto di depurazione:</u> FILTRO A PANNELLI (2 stadi) | | |

STAB. VIA DELL'AGRICOLTURA N. 200

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - SABBIATRICE A NASTRO

| | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| portata massima | 5.000 | Nm ³ /h |
|-----------------|-------|--------------------|

| | | |
|---|----|--------|
| altezza minima del camino | 9 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| <u>Impianto di depurazione:</u> FILTRO A CARTUCCE | | |

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - SABBIATURA (n. 3 sabbiatrici manuali + 2 robot di sabbiatura)

| | | |
|---|--------|--------------------|
| portata massima | 15.000 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 9 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| <u>Impianto di depurazione:</u> FILTRO A CARTUCCE | | |

Prescrizioni

Fino al completamento della dislocazione degli impianti nel nuovo stabile di v. Dell'Agricoltura n. 200, valgono le condizioni e le prescrizioni descritte nella Determinazione n. 454 del 2/3/2016.

Relativamente alle emissioni n. 4, 4/BIS, 9, 11, 12 e 15, entro il 31 marzo di ogni anno, la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE (SAC di Modena), al Sindaco e ad ARPAE-Distretto competente per territorio, la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello F".

Per la verifica di conformità al valore limite dovranno essere effettuate utilizzando valori Effettivi di Emissione convogliata (Portata X concentrazione effettiva X durata annua) e diffusa, i valori effettivi di sostanza secca impiegati nonché le ore di funzionamento registrate dai contaore.

I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati dovranno risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo.

Le ore di funzionamento degli impianti e attività con emissioni di COV (E4, E4/BIS, E9, E11, E12) dovranno risultare dalle registrazioni di apposito contaore.

La sostituzione del materiale filtrante della verniciatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente ai punti di emissione n. 5, 16 e 17 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve

tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari | | Condotti rettangolari | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Diametro (metri) | N° punti prelievo | Lato minore (metri) | N° punti prelievo |
| fino a 1m | 1 punto | fino a 0,5m | 1 punto al centro del lato |
| da 1m a 2m | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m | 2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2m | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m | 3 punti |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

| | |
|-----------------------|--|
| Quota superiore a 5m | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco |
| Quota superiore a 15m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

| Parametro/Inquinante | Metodi indicati |
|---|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI 10169 e UNI EN 13284-1 |
| Portata e Temperatura emissione | UNI 10169 |
| Polveri o Materiale Particellare | UNI EN 13284-1 |
| Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale) | UNI EN 12619 |
| Ossidi di Zolfo | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| Ossidi di Azoto | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |

| | |
|---------|---|
| Fosfati | Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110 |
|---------|---|

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Annuale per i punti di emissione n. 3, 4 (Portata e S.O.V. come C-organico totale), 4 BIS (Portata e S.O.V. come C-organico totale), 5, 9 (Portata, Polveri e S.O.V. come C-organico Totale), 10, 11 (Portata, Polveri e S.O.V. come C-organico Totale), 12 (Portata e S.O.V. come C-organico totale), 15, 16 e 17;
- Semestrale per i punti di emissione n. 6 e 13.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta FERROPOL DI MOLINARI RAFFAELE E MOLINARI ANDREA SNC (Imp. v. DELL'AGRICOLTURA N. 200, 280/H e v. DEL COMMERCIO N. 285) SAN FELICE S/P (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|---|
| Rumore | Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 |

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta FERROPOL DI MOLINARI RAFFAELE E MOLINARI ANDREA SNC svolgerà la propria attività di trattamento e rivestimento metalli conto terzi, all'interno di tre diversi edifici:

- nella sede di via dell'Agricoltura 280H, dove sono svolte operazioni di sabbiatura, pretrattamento e verniciatura;
- nell'unità locale di Via del Commercio, dove sono svolte operazioni di sabbiatura e verniciatura;
- nella sede di via dell'Agricoltura 200, dove saranno svolte operazioni di sabbiatura.

Le tre sedi sono collegate da aree private e sono collocate nell'area artigianale/industriale di San Felice, attribuita dalla vigente classificazione acustica comunale ad una UTO di classe V - area prevalentemente industriale – con limiti di immissione assoluti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte. Anche i ricettori più esposti all’attività svolta nel nuovo capannone sono collocati nello stessa UTO di classe V e sono individuati negli uffici/abitazioni presenti a circa 60 m in direzione est e nell’abitazione posta a circa 60 m in direzione sud-ovest .

Come riassunto in premessa, presso il nuovo capannone di via dell’Agricoltura 200 verranno trasferite parte delle lavorazioni di sabbiatura attualmente svolte nei due stabilimenti, nello specifico:

- verrà trasferita la sabbiatrice a nastro attualmente impiegata in Via del Commercio 285 (pallinatrice Banfi);
- verranno trasferite 3 sabbiatrici manuali ed un robot di sabbiatura impiegati attualmente in Via dell’Agricoltura 280H a cui verrà aggiunto un nuovo robot di sabbiatura;

ciò comporterà l'eliminazione di 2 emissioni in Via del Commercio 285, la modifica di un'emissione in via dell'Agricoltura 280H e l'installazione di due nuovi punti di emissione in via dell'Agricoltura 200.

Nel nuovo capannone di via dell'Agricoltura 200, le attività di trattamento metalli (sabbatura) saranno svolte in periodo diurno (06-22). Le sorgenti sonore principali saranno identificabili nelle attrezzature poste internamente all'edificio e negli impianti tecnologici posti all'esterno dell'edificio stesso.

L'unico locale in cui si svolgeranno attività rumorose è il reparto di sabbatura dove saranno presenti 2 robot di sabbatura, 3 sabbatrici manuali e 1 pallinatrice Banfi (sabbatrice a nastro); in base alle valutazioni riportate nella relazione di impatto acustico, al fine di ridurre le emissioni rumorose prodotte da tali impianti, sarà necessario realizzare, attorno a tutte le macchine, cabine di insonorizzazione in grado di garantire un abbattimento acustico pari a 15 dBA ed aventi le caratteristiche descritte nella suddetta relazione (pag 6).

Le sorgenti esterne sono riconducibili agli impianti tecnologici (gruppo ventola ed impianto di abbattimento) relativi alle emissioni a servizio delle sabbatrici e robot sabbatura (S1) e della pallinatrice Banfi (S2); le valutazioni su questi impianti sono state effettuate ipotizzandoli orientati verso nord ovest.

Dall'analisi dei dati acustici, ante e post opera, emerge che la rumorosità indotta dal funzionamento delle sorgenti sonore interne ed esterne, valutata in prossimità dei recettori individuati R1 e R2, con le opere di mitigazione previste, rispetterà i limiti di immissione assoluti fissati dalla vigente classificazione comunale per il periodo di riferimento diurno. Risulta altresì rispettato il valore limite d'immissione differenziale diurno.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta FERROPOL DI MOLINARI RAFFAELE E MOLINARI ANDREA SNC, in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 15570 del 19/8/2016;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di San Felice sul Panaro in data 24/8/2016.

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso i fabbricati ad uso produttivo, posti in comune di San Felice sul Panaro, v. Dell'Agricoltura n. 200, 280/H e v. Del Commercio n. 285, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta FERROPOL DI MOLINARI RAFFAELE E MOLINARI ANDREA SNC, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) su tutte le macchine sabbatrici presenti all'interno del reparto sabbatura devono essere realizzate le cabine insonorizzate complete in grado di garantire un abbattimento acustico minimo pari a 15 dBA;
- 3) i camini di emissione (S1 e S2) devono essere orientati verso Nord Ovest (via dell'Agricoltura);

- 4) le attività della ditta devono essere svolte solo in fascia diurna (6-22);
- 5) in corso d'esercizio devono essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore tali da assicurarne, nel tempo, la compatibilità acustica nei confronti del contesto urbanistico circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 6) l'inserimento e/o l'installazione di ulteriori sorgenti sonore resta subordinata a preventive valutazioni di compatibilità acustica.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.